

GUIDA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

1. Finalità

La Provincia di Rimini da tempo ha intrapreso la scelta della sostenibilità ambientale, integrandola con la ricerca dell'equilibrata crescita sociale ed economica, in tale contesto vuole favorire il raggiungimento degli obiettivi che il Parlamento dell'Unione Europea ha fissato per il 2020 in materia di energia: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico ed aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende provvedimenti che agiscono sul sistema di scambio delle quote di emissione in generale e sui limiti alle emissioni delle automobili, in particolare.

Il Piano Energetico Regionale (PER) approvato nel novembre 2007 fissa gli obiettivi e le azioni regionali per la riduzione dei consumi energetici e l'emissione di gas serra.

Il PER definisce le Linee di Intervento specifiche che richiamiamo in funzione dell'applicabilità e dell'attinenza per il nostro territorio:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell' energia nel settore civile e nei sistemi urbani, in particolare attraverso il contenimento dei consumi energetici negli edifici
- Riqualificazione e certificazione e di edifici pubblici
- Miglioramento dell' efficienza dell'illuminazione pubblica
- Potenziamento del teleriscaldamento urbano e della generazione distribuita
- Attuazione del risparmio energetico nell'industria e nei settori produttivi
- Razionalizzazione energetica nel settore trasporti
- Migliore definizione del contributo del sistema agro-forestale per energia ed ambiente
- Valorizzazione del sistema forestale secondo il Protocollo di Kyoto
- Piano valorizzazione biomasse endogene
- Piano programma di sviluppo fonti rinnovabili: Fotovoltaico, Solare Termico, Geotermia, Idroelettrico, Eolico
- Implementazione di sistemi di ricerca e trasferimento tecnologico
- Informazione orientamento e sensibilizzazione

La legge regionale del 23 Dicembre 2004 n. 26, relativa alla "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", affida alle Province, tra l'altro, l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili (FER), l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti.

In riferimento a quanto sopra i provvedimenti della Provinciali e degli Enti locali in materia devono basarsi sulla conoscenza delle condizioni di offerta e di domanda di energia. Pertanto è opportuno verificare, anche periodicamente, i bilanci energetici provinciali applicando le idonee metodologie consolidate in ambito scientifico. Ciò è fondamentale per comprendere i fattori di forza e di debolezza del sistema territoriale e per stimare gli effetti ambientali del metabolismo energetico locale, ad esempio in termini di emissioni di gas serra.

Nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali, nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste dal Piano energetico regionale¹ quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile, oggi diventano prioritari gli sforzi e le iniziative di promozione e di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

¹ Approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 141/2007;

Nel rispetto del riparto di competenze definito dalle norme, al fine di semplificare e di razionalizzare i procedimenti di autorizzazione dei nuovi impianti², nelle more dell'emanazione delle linee guida nazionali³ e del regolamento regionale⁴.

Il presente documento esplicita le modalità organizzative ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia⁵, suddivise per tipologia di fonte energetica e per soglia dimensionale.

I principi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure autorizzative⁶ sono i seguenti:

- La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
- L'autorizzazione unica è rilasciata, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990.
- Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le sopra citate infrastrutture autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto. Tali opere possono essere realizzate anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici.
- L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La disciplina del procedimento unico non si applica all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione⁷. Per gli impianti di piccola taglia, la cui capacità di generazione è inferiore a predeterminate soglie di potenza⁸, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA)⁹, mentre per i singoli generatori eolici con dimensioni di altezza e diametro ridotti, nonché per gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, di superficie non superiore a quella del tetto stesso, si rinvia espressamente alla disciplina prescelta dal singolo comune¹⁰.

² inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi;

³ di cui all'art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 387/2003;

⁴ di cui all'art. 16 della L.R. n. 26/2004;

⁵ ai sensi degli artt. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nel testo vigente nonché 2, 3 e 16, comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 26/2004; in particolare, l'art. 2, comma j, riserva alla Regione le funzioni concernenti le autorizzazioni, d'intesa con gli enti interessati, alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, mentre l'art. 3, comma 1, lett. b) demanda alle amministrazioni provinciali le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

⁶ di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel testo vigente; all'art. 16 della L.R. n. 26/2004; all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e, per gli impianti fotovoltaici, al D.M. n. 45/2007;

⁷ ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

⁸ tabella A dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, come riportato nel successivo paragrafo 2;

⁹ di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nel testo vigente;

¹⁰ fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 192/2005 nel testo vigente, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008. Ai sensi di detta ultima norma, fino all'emanazione di apposita normativa regionale, tali impianti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti neppure alla disciplina della denuncia di inizio attività, ma per i quali, se conformi, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune; ai sensi della L.R. n. 31/02, tuttavia, la manutenzione ordinaria è un'attività libera e, dunque, non necessita neppure di comunicazione preventiva;

2. Ambito di applicazione e competenze

Sono soggetti ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico¹¹.

Non si attiva, invece, il procedimento di autorizzazione unica nei seguenti casi :

- per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili rispetto ai quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione (ambientale, storico-archeologica, paesaggistica, idrogeologica, di prevenzione incendi ecc..) : in dette ipotesi si applica la disciplina del permesso di costruire¹²;
- quando la capacità di generazione è inferiore alle soglie sotto individuate con riferimento alla specifica fonte: in tal caso si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia di cui agli articoli 22 e 23 del D. P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 31/2002 vigenti¹³:

Fonte	Soglie
Eolica	< 60 kW
Solare fotovoltaica	< 20 kW
Idroelettrica	< 100 kW
Biomasse	< 200 kW
Biomassa (Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)	< 250 kW

- per l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto: in tal caso si rinvia espressamente alla disciplina prescelta dal singolo comune¹⁴.

L'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata:

- dalla Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, per gli impianti di potenza superiore a 50 MW termici¹⁵;
- dalla Provincia per gli impianti previsti dalla legislazione vigente, non riservati alle competenze dello Stato e della Regione¹⁶;
- dal Ministero dei Trasporti, per gli impianti offshore, sentiti i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima¹⁷.

¹¹ a titolo esemplificativo, si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.);

¹² ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;

¹³ ai sensi dell'art. 2, comma 158 e 161, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

¹⁴ cfr nota 10 inoltre la recente modifica apportata al D.P.R. n.380 del 2001, il c.2 dell'art. 6 prescrive che nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti gli interventi di cui alla lettera l): i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

¹⁵ art. 2, comma 1, lettera j, L.R. n. 26/2004;

¹⁶ art. 3, comma 1, lettera b, L.R. n. 26/2004;

¹⁷ art .2, comma 158, L. n. 244/2007;

3. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

3.1 Iter autorizzatorio

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione unica¹⁸ deve essere presentata all'Ufficio energia - Servizio progetti di area vasta e mobilità di sistema - della Provincia, in bollo, completa del progetto definitivo¹⁹ e di tutta la documentazione tecnica necessaria²⁰, in 2 copie cartacee ed in tante copie su supporto informatico quanti sono gli enti coinvolti nel procedimento.

Il supporto informatico dovrà contenere la medesima documentazione consegnata in cartaceo, utilizzando esclusivamente file in formato *.pdf oppure *.doc., e dovrà riportare direttamente²¹:

- il titolo del progetto;
- la data di esecuzione;
- la firma del progettista.

Il proponente correda, infatti, la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

Il responsabile del procedimento - responsabile dell'Ufficio energia - verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento e, ove necessario, può richiedere, per una sola volta, integrazioni e chiarimenti, sospendendo il procedimento: il termine di conclusione riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta²². In difetto, la mancata integrazione documentale comporta l'improcedibilità della domanda che può, tuttavia, essere nuovamente presentata.

Il progetto definitivo e la documentazione ad esso allegata sono depositati in formato cartaceo presso l'Ufficio energia della Provincia. Contestualmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi, il responsabile del procedimento unico predispone apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio Telematico, in cui informa che il progetto rimane a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, negli orari di ufficio, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione stessa.

Qualora l'intervento comporti variante urbanistica, la documentazione presentata deve essere integrata con i documenti necessari alla valutazione della stessa e per il deposito e la pubblicizzazione degli atti si dovrà procedere come descritto al successivo punto 3.2.

3.2. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico in conferenza di Servizi

Il procedimento si svolge in conferenza di servizi²³, indetta dal Responsabile del procedimento unico, entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda di autorizzazione unica o delle integrazioni documentali eventualmente richieste.

Ogni amministrazione convocata vi partecipa attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.

Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso.

In caso di dissenso espresso da una delle amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, o da un'amministrazione preposta

¹⁸ ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

¹⁹ di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 31/2002 vigenti;

²⁰ ai sensi del DM 19/2/2007, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2 (parzialmente integrati) e b3 (con integrazione architettonica) nonché, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 504/1995, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, sono considerati impianti non industriali. Per esclusione si individuano, quindi, gli impianti industriali;

²¹ ai sensi del DM 19/2/2007, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2 (parzialmente integrati) e b3 (con integrazione architettonica);

²² come definite dalla L. n. 394/1991 e dalla L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000";

²³ con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 nel testo vigente;

alla tutela della salute e della pubblica incolumità si procede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990 vigente²⁴.

Il responsabile del procedimento è, inoltre, responsabile dell'accesso agli atti²⁵; gestisce l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal proponente; predispose la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere al medesimo sulla base delle risultanze della conferenza di servizi; raccoglie pareri, nulla osta, intese, concerti, atti di assenso comunque denominati; esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione unica, le modalità e la tempistica dei monitoraggi e tutto quanto richiesto ai fini del rilascio del provvedimento; cura la verbalizzazione delle sedute della conferenza dei servizi nonché la tenuta del Registro delle autorizzazioni - eventualmente nelle forme di un catasto, anche georeferenziato - degli impianti e delle relative autorizzazioni.

Qualora la localizzazione del progetto comporti variante urbanistica (PRG o POC), l'Amministrazione Comunale, presente in Conferenza, deve rilasciare, sulla variante, il proprio parere. E', inoltre, necessario espletare le procedure di evidenza pubblica²⁶ a cura e spese del proponente che, a tal fine, deve coordinarsi con il responsabile unico del procedimento, il quale può, altresì, valutare l'opportunità di sospendere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica fino a conclusione della fase di deposito degli atti ai fini della variante.

A conclusione della conferenza di servizi il responsabile del procedimento redige una relazione tecnica - in coerenza con quanto disposto dalla stessa conferenza²⁷.

Nel caso di esito favorevole della conferenza di servizi, il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato; include le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nell'apposito Piano o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

A conferma dell'adempimento di tale obbligo, prima dell'inizio dei lavori il titolare deve presentare alla Provincia idonee garanzie economiche, di importo pari al costo della dismissione determinato nel progetto presentato, secondo le seguenti modalità²⁸:

1. reale e valida cauzione in numerario, ossia in denaro versato presso la tesoreria della Provincia, o in titoli di Stato o garantiti dallo stato²⁹;
2. fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁴ “Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale,

del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato - regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato - regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni”;

²⁵ ai sensi del DM 19/2/2007, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2 (parzialmente integrati) e b3 (con integrazione architettonica);

²⁶ pubblicazione di avviso sul Burer e sui quotidiani, deposito del progetto per 60 giorni, raccolta di osservazioni e comunicazione ai proprietari delle aree interessate, qualora necessario;

²⁷ ex art. 14 ter, comma 6 bis, L. n. 241/1990;

²⁸ ai sensi della L. n. 348/1982;

²⁹ ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924;

Qualora la garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa potrà avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovrà, in tal caso, essere rinnovata prima della scadenza ed essere aggiornata sulla base degli indici di inflazione registrati nel periodo precedente.

Parimenti, detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzia una variazione dei costi di dismissione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.

La garanzia deve, comunque, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. L'autorizzazione unica, in bollo, è rilasciata, entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, con determinazione del dirigente del servizio Progetti di area Vasta e mobilità di sistema e comunicata al proponente, mediante lettera raccomandata sottoscritta dal responsabile del procedimento, nonché alle amministrazioni interessate esclusivamente in via telematica; inoltre è pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia.

I termini³⁰ per l'impugnazione dell'atto innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ovvero attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato decorrono, per il proponente, dalla consegna dell'autorizzazione e, per gli altri interessati, dall'inserimento sul sito web istituzionale.

3.3. Attori coinvolti nelle procedure di autorizzazione unica

Gli enti e/o associazioni e/o organizzazioni ritenuti titolari di permessi, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica sono i seguenti:

Attori, Autorizzazioni, atti di assenso pareri, ecc.

Provincia : Autorizzazione Unica ex L.R. 26/2004; Procedura di screening e VIA eventuale ex L.R. 9/99 integrata con il D.Lgs. 152/2006; Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; autorizzazione agli scarichi idrici che non recapitano in reti fognarie ex L.R. 3/99; delibera della giunta provinciale in merito alla variante e alla VAS;

Comune : Parere VIA ex L.R. 9/99 integrata con il D.Lgs. 152/2006; Intesa su AU ex L.R. 26/2004; Delibera di Consiglio Comunale che si esprime in merito alla variante; Permesso di costruire (o DIA) ex L.R. 31/2002; Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R.³⁰ rispettivamente 60 giorni ex art. 21 L. n. 1034/1971 e 120 giorni ex art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971; 10/93; Autorizzazioni scarichi in pubblica fognatura, ex L.R. 3/99 e L.R. 4/2007; Autorizzazione paesaggistica ex L.R. 3/99;

Arpa : Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; Parere su permesso di costruire ex L.R. 31/2002;

AUSL competente : Parere su permesso di costruire ex L.R. 31/2002; Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93;

GSE e/o Enel, Terna, o società distributrice: Nulla osta di competenza allacciamento rete e risoluzione interferenze

Ente parco: Nulla osta ex L. 394/1991 Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e D.G.R. 1191/07;

Servizio tecnico di bacino : Concessione per l'utilizzo di aree demaniali ex T.U. 523/1904;

Comunità montane: Autorizzazione per la realizzazione di opere in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Nulla osta ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Sovrintendenza beni architettonici e paesaggio Parere su autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004

Sovrintendenza beni archeologici: Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93;

Autorità di bacino competente: Parere di conformità al PSAI;

³⁰ fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 192/2005 nel testo vigente, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008. Ai sensi di detta ultima norma, fino all'emanazione di apposita normativa regionale, tali impianti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti neppure alla disciplina della denuncia di inizio attività, ma per i quali, se conformi, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune; ai sensi della L.R. n. 31/02, tuttavia, la manutenzione ordinaria è un'attività libera e, dunque, non necessita neppure di comunicazione preventiva;

Consorzio di bonifica competente: Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; Interferenza rete canali bonifica ex L. 368/1904;

Ministero degli Interni : Parere di conformità prevenzione incendi ex D.P.R. 37/98, art. 2;

Autorità militari (Ministero Difesa, Aeronautica Militare, Marina Militare, Corpo Forestale, ecc): Nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93;

Ministero delle comunicazioni-Ispettorato territoriale Emilia-Romagna: Nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93 e su qualunque tubazione metallica sotterrata ex art. 95, comma 5, del D.Lgs. 259/2003;

ENAC, ENAV, USTIF, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, Direzione generale lavori e demanio, RFI: Pareri e nulla osta su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93;

Telecom : Nulla osta di competenza risoluzione interferenze

Altri enti titolari al rilascio di pareri, nulla osta, ecc.

3.4 Contenuto dell'autorizzazione unica

L'Autorizzazione unica comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni competenti in conformità al progetto approvato, in particolare:

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto;
- include la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03;
- include le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e/o l'esercizio dell'impianto;
- costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali necessaria per accogliere l'impianto (PRG/POC);
- contiene l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale, obblighi assistiti da apposita garanzia finanziaria come precisato al precedente punto 3.2;
- riporta i termini di inizio e fine lavori decorsi i quali la stessa decade automaticamente. Il termine di inizio lavori non può, in ogni caso, essere inferiore a sei mesi da quando l'autorizzazione è divenuta inoppugnabile³¹ salvo richiesta di proroga del proponente, per una sola volta, qualora il ritardo non sia imputabile al medesimo o dipenda da causa di forza maggiore; riporta la propria efficacia temporale in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti, salvo proroga, per una sola volta, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione richiedente;
- indica la durata massima di esercizio dell'impianto – pari a cinque anni rinnovabili di volta in volta fino ad un massimo di complessivi venti anni - ed i termini per la richiesta di rinnovo, qualora siano ricomprese autorizzazioni che prevedano una scadenza;
- prevede, qualora l'intervento autorizzato incida su beni culturali³² l'obbligo di invio delle dichiarazioni di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, competente per territorio;
- specifica che eventuali modifiche progettuali e passaggi di titolarità dell'impianto, dei terreni in cui l'impianto è localizzato³³ o della gestione dello stesso devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Provincia;

³¹ ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 26/2004; ex art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente il termine per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA è pari a 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, fatte salve la possibilità per l'autorità competente di stabilire termini più lunghi in casi particolari e la possibilità per l'autorità competente di concedere proroghe su istanza del proponente;

³² ai fini descritti nell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

³³ per gli impianti alimentati a biomasse;

- specifica che l'autorizzazione decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere le prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

3.5. Durata dell'autorizzazione, rinnovo, modifiche al progetto e cambi di titolarità

L'Autorizzazione unica per il mantenimento in essere dell'impianto costruito ha durata pari a cinque anni, rinnovabili di volta in volta fino ad un massimo di complessivi venti anni, dal rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo richiesta di proroga. L'autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto ha durata quinquennale ed è rinnovabile per eguale periodo fino alla concorrenza della durata ventennale dell'impianto.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio deve essere presentata dal titolare all'Ufficio energia provinciale almeno tre mesi prima della data di scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può proseguire anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle condizioni previste nell'atto originario.

Parimenti ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata al medesimo ufficio il quale, entro 60 giorni, ne valuta la sostanzialità: in caso di modifica non sostanziale, l'ufficio aggiorna l'autorizzazione unica e le relative prescrizioni, mentre, in caso di modifica sostanziale, comunica al proponente l'obbligatorietà della presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica.

L'intestatario che intende modificare la titolarità dell'autorizzazione (per cessione, per modifica della ragione sociale o della tipologia societaria) deve presentare all'ufficio energia e rumore della Provincia apposita domanda in carta libera, con la quale richiede la voltura in favore del nuovo soggetto. All'istanza devono essere allegati, in copia conforme o dichiarata tale con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, il documento da cui risulti la necessità di voltura (ad esempio, accordo tra le parti, delibera societaria etc.) e il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la menzione del "nulla osta" rilasciato, ai sensi della normativa antimafia, nei sei mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di voltura. La voltura è assentita con determina dirigenziale che, verificata l'insussistenza di cause ostative in capo al cessionario, conferma a suo carico tutti gli obblighi e le prescrizioni gravanti sull'originario titolare dell'autorizzazione.

3.6 Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi

Il proponente presenta, unitamente al progetto definitivo, un piano di dismissione dell'impianto³⁴ che deve prefigurare, nel caso di cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione dell'infrastruttura e di tutte le opere connesse, il ripristino dei siti, secondo le vocazioni proprie del territorio, e le modalità di smaltimento dei materiali rimossi. Con cadenza quinquennale tale piano deve essere aggiornato economicamente e tecnologicamente e deve essere allegato alla richiesta di rinnovo: in caso di variazione del costo di dismissione, rispetto a quanto indicato nel progetto originariamente autorizzato, deve essere aggiornata la relativa garanzia di cui al precedente paragrafo 3.2.

4. Relazioni del procedimento unico con altre procedure: VIA, AIA e valutazione di incidenza

Nel caso di impianti per i quali occorre attivare lo screening volto a verificare l'assoggettabilità alla procedura di VIA³⁵, il proponente trasmette il progetto preliminare e la relazione di screening all'ufficio VIA della provincia. Quando l'esito dello screening esclude la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente invia la domanda di autorizzazione unica all'Ufficio Energia e

³⁴ redatto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003;

³⁵ ai sensi degli artt. 4, 9 e 10 della L.R. 9/99 integrata con il Codice Ambiente vigente;

rumore provinciale e dalla protocollazione in entrata della domanda³⁶ decorre il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento unico. Qualora, invece, in esito allo screening occorra attivare la VIA, l'autorizzazione unica viene rilasciata nell'ambito del procedimento di VIA e la valutazione di impatto positiva avrà anche valore di autorizzazione unica: in detta procedura è, altresì, garantita la possibilità di variare gli strumenti urbanistici assicurando l'espletamento della opportuna fase di evidenza pubblica.

Nel caso di impianti assoggettati a VIA di competenza statale o regionale, la conferenza dei servizi indetta nell'ambito del procedimento unico esprime le proprie valutazioni solo dopo avere acquisito agli atti la VIA positiva.

Nel caso di impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima è rilasciata nell'ambito del procedimento unico. Qualora, infine, il progetto ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, l'autorizzazione unica comprende la valutazione di incidenza; lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui l'impianto sia assoggettato a VIA che, pertanto, ricomprende la valutazione di incidenza.

5. Impianti che richiedono l'attivazione di procedure espropriative

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, debitamente autorizzate, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti³⁷.

Per la realizzazione di opere private di pubblica utilità (impianto e/o opere ed infrastrutture connesse) autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ossia l'ente che rilascia l'autorizzazione unica³⁸.

L'Ufficio Energia della Provincia, pertanto, effettua le comunicazioni individuali ai proprietari dei terreni interessati dalla procedura, in cui informa dell'avvio del procedimento per l'autorizzazione unica, che comprende e sostituisce gli atti necessari alla realizzazione del progetto e che comporta - ove occorra - effetto di variante urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.

Le medesime informazioni sono contenute negli avvisi oggetto di deposito e di pubblicazione³⁹.

Gli adempimenti, previsti dalla procedura espropriativa, successivi alla dichiarazione di pubblica utilità sono, invece, curati dall'Ufficio espropri della provincia, fatta eccezione per gli interventi che ricadono esclusivamente nel territorio di un singolo Comune, nel qual caso sono curati dal comune stesso, cui l'Ufficio energia provinciale trasmette gli atti necessari.

Il proponente che necessita della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per tutti o per parte degli immobili interessati dalla costruzione dell'impianto, deve comunque fornire alla provincia tutte le informazioni aggiornate relative alle particelle catastali interessate dall'esproprio.

6. Oneri istruttori

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale - oltre gli oneri per la pubblicazione sul BURER e sui quotidiani nel caso in cui sia necessaria la variante urbanistica - pari allo 0.02% del valore delle opere da realizzare evidenziato nel progetto⁴⁰, sono a carico del proponente, che all'istanza dovrà allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

³⁶ o delle integrazioni/chiarimenti eventualmente richiesti;

³⁷ ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 387/03;

³⁸ ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 37/2002 avente per oggetto "disposizioni regionali in materia di espropri";

³⁹ art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;

⁴⁰ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. e) della L.R. n. 26/2004 e come determinati con deliberazione della giunta provinciale n. ---del.....;

Gli oneri istruttori sono ridotti del 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto e del 70 % per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Detti oneri devono essere versati sul c/c bancario n. intestato a Provincia presso la con la seguente causale: "Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e L.R. n. 26/2004".

Non sono dovuti gli oneri istruttori qualora il proponente sia un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.

7. Rapporti con strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03 le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi del comma 7 tali impianti possono essere ubicati in zone agricole, salvo la tutela delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico, da motivarsi con il prevalente interesse pubblico del progetto.

In relazione all'aspetto di coerenza urbanistica, richiamato dalla normativa, per impianti soggetti ad autorizzazione unica si potranno verificare le seguenti ipotesi:

a) In regime di PRG (strumento urbanistico ante L.R. n. 20/00) gli impianti proposti sono soggetti alle seguenti procedure:

1. se il richiedente è un IAP⁴¹, la produzione di energia risulta attività connessa⁴² a quella agricola ed il progetto è conforme ai parametri dello strumento urbanistico: l'autorizzazione unica contiene il permesso di costruire;

2. se il richiedente è un operatore commerciale⁴³ o uno IAP, ma il progetto non è conforme ai parametri dello strumento urbanistico, l'autorizzazione unica contiene la variante necessaria a inserire il progetto nel PRG⁴⁴.

b) In regime di PSC (strumento urbanistico ex L.R. n. 20/2000) gli impianti proposti sono soggetti alle seguenti procedure:

- gli impianti che il PSC indica di minore impatto e rilevanza⁴⁵ vengono disciplinati dal RUE, cosicché l'autorizzazione unica contiene il permesso di costruire, senza necessità di variante allo strumento urbanistico, fatte salve diverse disposizioni del RUE stesso;
- gli impianti che il PSC indica come di maggiore impatto e rilevanza vengono disciplinati dal RUE e devono essere localizzati attraverso il POC, cosicché nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica si svolge anche la procedura di approvazione della variante al POC;
- se la norma del PSC non disciplina questo tipo di impianti, né le caratteristiche per il loro inserimento nel POC o nel RUE⁴⁶, la realizzazione dell'impianto è coerente con la destinazione dell'ambito rurale se il richiedente è un IAP e la produzione di

⁴¹ imprenditore agricolo professionale vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2009;

⁴² poiché la produzione di energia da FER - secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 423 della L. Finanziaria 2007 - è attività connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, chi la esercita deve, comunque, esercitare un'attività agricola primaria. L'esclusiva destinazione di un fondo come parco eolico o fotovoltaico difficilmente può essere ritenuta compatibile con la qualifica di IAP, poiché la produzione eolica o fotovoltaica non è più attività connessa, ma diventa esclusiva. L'utilizzo di pale eoliche o di pannelli fotovoltaici senza trasformazione radicale del fondo, invece, può essere considerata attività connessa ad attività agricola e, dunque, idonea a consentire tali attività senza variante sugli usi ammessi;

⁴³ l'attività di produzione di energia è prevalente e/o esclusiva

⁴⁴ la variante è legata all'autorizzazione stessa dell'impianto, si concretizza nell'individuazione cartografica di una *zona per impianti temporanei FER* e nella precisazione, all'interno delle norme tecniche di attuazione, dell'ammissibilità della destinazione d'uso per impianti energetici da fonti rinnovabili

⁴⁵ come richiamato al precedente paragrafo 10, sub d), il PSC può indicare, in relazione al richiedente (IAP o meno), alla sensibilità del territorio, alla dimensione e all'impatto degli impianti, quali di essi sono disciplinati esclusivamente dal RUE e quali, invece, devono essere localizzati tramite POC

energia risulta attività connessa a quella agricola; diversamente, l'impianto dovrà essere localizzato tramite l'inserimento nel POC in sede di autorizzazione unica, in base alle soglie di legge indicate al precedente paragrafo 2.

8. Atto di impegno

Il proponente sottoscrive un atto di impegno avente i seguenti contenuti:

- Obblighi del proponente nella fase di realizzazione dell'impianto a costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Provincia di Rimini;
- a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ed a terminarli entro la data indicata in domanda dandone comunicazione scritta alla Provincia di Rimini - Settore Politiche Energetiche entro i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione dei lavori. La durata dei lavori, conforme al crono programma di progetto, non potrà superare la durata di 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione unica;
- a ripristinare i luoghi per come garantito con la polizza fideiussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l'area di intervento non direttamente occupata dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro;
- a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione;
- a favorire l'imprenditoria della provincia di Rimini nella fase di realizzazione;
- a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
- ad assumere una unità lavorativa ogni 8 unità lavorative assunte sul territorio riminese, da scegliersi tra L.P.U. - L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste;
- Obblighi del proponente nella fase di conduzione dell'impianto
- rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte dei tecnici della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
- inviare al Comune/i interessato/i, alla Provincia ed alla Regione Settore Politiche Energetiche, con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;
 - la provenienza, la tipologia ed i quantitativi di eventuali biomasse utilizzate come combustibili;
 - la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
 - lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;
 - la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e/o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
 - la eventuale variazione della composizione societaria;

⁴⁶ in attesa del necessario adeguamento normativo dello strumento urbanistico comunale alla disciplina degli impianti da fonti rinnovabili

- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
- l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto.
- Obblighi del proponente nella fase di cessazione delle attività dell'impianto
- comunicare al/i Comune/i interessati, alla Provincia e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
- inoltrare alla Regione - Assessorato Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche e Assessorato all'Ambiente, alla Provincia ed al Comune interessato dall'intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione od esercizio secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
- ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto e, per gli impianti idroelettrici, eseguire misure di reinserimento e recupero ambientale. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto medesimo.

La mancata presentazione o sottoscrizione anche di una sola delle condizioni di cui al punto precedente entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza di servizi per cause imputabili al proponente, comporta la conclusione dell'*iter* procedimentale con relativo atto di diniego.

9. Fidejussione

A garanzia dell'obbligo di ripristino pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nell'apposito Piano, prima dell'inizio dei lavori il titolare deve presentare alla Provincia idonee garanzie economiche, di importo pari al costo della dismissione determinato nel progetto presentato, secondo le seguenti modalità:

1. reale e valida cauzione in numerario, ossia in denaro versato presso la tesoreria della Comune sede dell'intervento, o in titoli di Stato o garantiti dallo stato;
2. fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione deve essere rilasciata a favore della Tesoreria del Comune sede dell'impianto e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività. Qualora la garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa potrà avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovrà, in tal caso, essere rinnovata prima della scadenza ed essere aggiornata sulla base degli indici di inflazione registrati nel periodo precedente. Parimenti, detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzia una variazione dei costi di dismissione.

10. Norme transitorie

Fatti salvi i procedimenti autorizzativi già avviati, le presenti linee guida si applicano anche alle istanze di Autorizzazione Unica attualmente in fase di istruttoria. I costi di istruttoria entrano in vigore successivamente alla data in cui la relativa delibera di istituzione da parte della giunta provinciale è divenuta esecutiva a norma di legge.

11. Controlli e sanzioni


Per i progetti assoggettati a procedura di screening o di VIA il monitoraggio è disciplinato dall'art. 21 della L.R. n. 9/1999 nonché dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo vigente; la provincia, inoltre, svolge le verifiche di ottemperanza ed applica – ricorrendone i presupposti – le sanzioni previste⁴⁷.

Per i progetti oggetto unicamente di autorizzazione unica, la provincia verifica il rispetto delle prescrizioni sulla costruzione dell'impianto attraverso la disamina del loro recepimento nel progetto esecutivo, unitamente al rispetto dei termini assegnati per le comunicazioni di inizio lavori, di fine lavori e messa in esercizio; verifica il rispetto delle prescrizioni inerenti l'esercizio dell'impianto d'ufficio e/o su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ed applica – ricorrendone i presupposti – le relative sanzioni.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto può essere revocata – previa diffida scritta ed assegnazione di termine per adempiere - in caso di inattività dello stesso protratta per più di un anno.

⁴⁷ ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/1999;

Autorizzazione Unica – Schema di flusso operativo



PARTE 2 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

2.1 Autorizzazione impianti energetici a fonte convenzionale

Gli impianti di produzione energetica alimentati a fonte convenzionale sono distinti dal punto di vista autorizzativo in due distinte procedure secondo quanto stabilito dalla norme di riferimento che seguono:

- Impianti di Cogenerazione DLgs 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- Impianti di produzione di energia elettrica;

DPR 53/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

2.2 Impianti di cogenerazione

Il recente DLgs 115/2008 all’art. 11 comma 7 e s.m.i., definisce la procedura autorizzativa per gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW alimentati sia fonti convenzionali che rinnovabili. In particolare al comma 7 si prevede come la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW (fermo restando quanto previsto dall’ art.269 comma 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni”.

Come stabilito dalla legge 99/2009 art.27, c.20: “L'installazione e l'esercizio di unità di microco generazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

In coerenza con quanto stabilito dalla L. 99/09 art. 27 e D.lgs. 115/08 art. 11 sono soggetti ad Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Rimini ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. (vedi comma 20 art.27; L. 99/09; art. 11 comma 7 del D.Lgs115/98, art.3; L.R. 26 del 2004 comma 1 lett.b); gli impianti a cogenerazione con potenze superiori ai 1000 kWe.

L'installazione e l'esercizio di unità di micro cogenerazione (potenza inferiore ai 50 kWe) così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe), così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Nella tabella che segue si riporta il quadro riassuntivo del regime autorizzativo per gli impianti a cogenerazione.

2.4 Procedure di verifica : screening e valutazione di incidenza.

Nel caso di impianti per i quali occorre attivare lo screening volto a verificare l'assoggettabilità alla procedura di VIA⁴⁸, il proponente trasmette il progetto preliminare e la relazione di screening all'ufficio VIA della provincia.

Quando l'esito dello screening esclude la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente invia la domanda di autorizzazione unica all'Ufficio Energia della Provincia di Rimini e dalla protocollazione in entrata della domanda

3.Autorizzazione Gruppi elettrogeni

La procedura di autorizzazione Provinciale fa riferimento alla procedura ministeriale definita dal tutt'ora vigente D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'Art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998, n. 68)"

Secondo quanto previsto dall'art.1 Dpr 53 del 11 luglio 1998, sono soggetti ad autorizzazione Provinciale all'installazione e all'esercizio gli impianti di produzione di energia a fonte convenzionale rientranti nelle seguenti tipologie:

- Impianti di produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio, per la cessione al GRTN, o nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime società;
- Impianti di produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto, mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n°8, della Legge n°1643 del 6 dicembre 1962 "Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche" e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della Legge n°9 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- gruppi elettrogeni funzionanti in continuo.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per impianto di produzione di energia

- "impianto di combustione";

⁴⁸ vedi DLgs 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.

- “Impianto di micro generazione” un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW;
- "gruppo elettrogeno il complesso costituito da un generatore di energia elettrica mosso da un motore alternativo a combustione interna alimentato da combustibili fossili commerciali quali benzina, gasolio, metano e gas di petrolio liquefatto;
- “cogenerazione”: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.

Sono esclusi dalla procedura di autorizzazione Provinciale ma unicamente soggetti a comunicazione all'installazione e all'esercizio i gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso e gli impianti di produzione di energia a fonte convenzionale che rientrano secondo quanto definito dal D. Lgs. n. 152/2006 all'art. 269, comma 14:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;


f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

All'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1, purché siano costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, si può procedere previa comunicazione scritta indirizzata all'ufficio Energia della Provincia di Rimini, all'ARPA, all'U.S.L. e al Comune territorialmente interessato. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento della ricezione da parte dell'ufficio competente della Provincia che ne trasmette copia al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, all'U.T.F. competente per territorio.



4. Autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti energetici a fonte rinnovabile

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, assoggetta la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla Regione, o dalle province delegate dalla Regione, mediante un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni.

La Regione Emilia Romagna con la L.R. 28 Dicembre 2004 n° 26, ha delegato alle Province (art.3) il compito di concedere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (potenza inferiore ai 50 MWt).

I principi cardine su cui si fonda il **l'autorizzazione unica** previsto dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003 sono:

- La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad **autorizzazione unica**;
- L'Autorizzazione Unica è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- Il procedimento è UNICO: ad esse partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- Il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i. mediante la procedura della Conferenza dei Servizi; Il tempo massimo previsto per concludere il procedimento è 180 giorni;
- Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

- L'autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, ad esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1033, n. 1775 o le concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896.
- L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province
- Restano ferme le procedure di competenza del Ministeri dell'interno vigenti per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi
- Secondo quanto stabilisce l'art. 12 del DLgs 387/2003 si sottolinea inoltre che:
 - Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili (o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici
 - Nell'ubicazione degli impianti si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, del patrimonio culturale e del passaggio rurale, così come alla tutela della biodiversità
 - All'installazione degli impianti da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili (comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione non si applicano le procedure descritte.

4.1. Autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti energetici a fonte rinnovabile: procedura.

Il presente documento indica le procedure che riguardano l'installazione e l'esercizio di impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, e si propone i seguenti obiettivi:

a) agevolare il perseguimento sia degli obiettivi nazionali di diffusione delle fonti rinnovabili secondo l'impegno assunto dal Governo Italiano, con la delibera CIPE 137/98, con il fine di ridurre l'emissione di gas a effetto serra e sia gli obiettivi fissati nel dicembre 2008 dal Parlamento Europeo nel pacchetto clima-energia volto conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

b) favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio. La Provincia di Rimini nel riconoscere l'importanza delle fonti di energia rinnovabile come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile nel territorio, persegue politiche di diffusione delle fonti più idonee al proprio contesto territoriale con l'obiettivo-esigenza di:

- ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia ed in particolare l'emissione di gas a effetto serra;

- ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili mediante un'attenta applicazione della normativa vigente;

c) determinare un quadro dei processi autorizzativi il più possibile semplice, certo e omogeneo. A tal fine la Provincia di Rimini opererà affinché l'esercizio delle proprie competenze avvenga di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nullaosta, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita con Decreto Legislativo n. 387/03.

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi de futuro Piano Programma per il Risparmio Energetico e la Promozione delle FER secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/2004.

4.2 Autorizzazione unica (DLgs 387/03 e Lr 26/04)

Sono soggetti ad autorizzazione unica:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili⁴⁹ con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A⁵⁰, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico⁵¹.
- ovvero sia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del medesimo d.lgs. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale;

L'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata:

dalla Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, per gli impianti di potenza superiore a 50 MW termici⁵²;

- dalla Provincia per gli impianti previsti dalla legislazione vigente, non riservati alle competenze dello Stato e della Regione⁵³;
- dal Ministero dei Trasporti, per gli impianti offshore, sentiti i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima⁵⁴

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento di Autorizzazione Unica.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.M. 19.02.2007, qualora per l'impianto fotovoltaico in progetto sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione di tale provvedimento sostituisce il procedimento di Autorizzazione Unica.

I limiti di capacità di generazione riportati in Tabella A sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

TAB A

Fonte

Eolica

Solare fotovoltaica

Idroelettrica

Biomasse

Biomassa (Gas di discarica, gas residuati)

Soglie

< 60 kW

< 20 kW

< 100 kW

< 200 kW

⁴⁹ all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003

⁵⁰ all'art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008)

⁵¹ a titolo esemplificativo, si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotto, ecc.);

⁵² art. 2, comma 1, lettera j, L.R. n. 26/2004

⁵³ art. 3, comma 1, lettera b, L.R. n. 26/2004

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 2 comma 158 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008),

dai processi di depurazione e biogas)

< 250 kW

La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

4.2.1. Autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti energetici a fonte rinnovabile

Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili⁵⁵ con capacità di generazione inferiore alle soglie riportate nella succitata Tabella A, in luogo dell'autorizzazione unica, si applica la **denuncia di inizio attività** di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici e fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita all'articolo 3 del DPR 380 del 2001 e sono soggetti alla disciplina di inizio attività.

Sono soggette a denuncia di inizio attività le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della Legge 99/2009, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1000 kW, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Qualora sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

I proprietari degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.

Il Comune è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, all'Ufficio Energia Servizio Ambiente Provincia di Rimini un elenco dettagliato degli impianti assoggettati a DIA interessanti il territorio comunale.

4.2.2. Attività Libera: semplice comunicazione


Ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

⁵⁵ all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003

Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'installazione e l'esercizio di unità di micro - cogenerazione di potenza non superiore a 50 kW, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Previa comunicazione al Comune, le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento se realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, possono essere installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; la rilevazione non può durare più di 36 mesi ed entro un mese dalla conclusione della stessa il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi, l'interessato presenta denuncia di inizio attività.

Fotovoltaico industriale non integrato o parzialmente integrato con potenza compresa tra 70Kw e 1 Mw



Ai sensi dell' Allegato IV della parte II DLgs 152/06 gli impianti fotovoltaici (non integrati o parzialmente integrati) con potenze inferiori ad 1 MWp sono esclusi dalla procedura di Verifica di Impatto Ambientale purché non ricadano anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁷⁰. In questo caso deve essere in ogni caso assoggettato a VIA provinciale⁷¹.

Se un impianto fotovoltaico a terra (non integrati o parzialmente integrati) non ricade anche parzialmente in all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁵⁶ è soggetto ad Autorizzazione Unica Provinciale ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/03.

Il proponente presenta all'Ufficio Energia⁵⁷ la domanda di Autorizzazione Unica corredata degli elementi successivamente indicati.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: in questi casi, la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n.

⁵⁶ come definite dalla L. n. 394/1991 e dalla L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000


⁵⁷ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 26/2004

1191/07 e gli esiti positivi della valutazione di incidenza dovranno essere acquisiti in conferenza di servizi. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DM 19/02/2007, qualora per l'impianto fotovoltaico sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato (es. permesso costruire), l'acquisizione di tale provvedimento sostituisce il procedimento di autorizzazione unica. Pertanto nel caso in cui, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto fotovoltaico, sia necessaria l'acquisizione di una sola autorizzazione/parere (es. autorizzazione del Comune) questa sostituisce l'Autorizzazione Unica Provinciale.

Il proponente dovrà inviare comunicazione scritta all'Ufficio energia, corredata degli elementi contenuti in allegato relativo alla documentazione.

Fotovoltaico industriale non integrato o parzialmente integrato con potenza superiore a 1Mw



Gli impianti fotovoltaici a terra con potenze superiori ad 1 MWp sono soggetti alla Procedura di verifica Ambientale ai sensi della LR 9/99 e allegato IV, parte II, D.Lgs. 152/2006.

Se l'impianto non ricade (anche parzialmente) all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette il proponente deve assoggettare il progetto alla procedura di verifica Screening provinciale⁵⁸, allegando alla domanda i seguenti documenti:

- progetto preliminare;
- relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;

⁵⁸ ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. m. 9/99 vigente

- relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Se, in esito allo screening, è escluso l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, il proponente presenta all'Ufficio Energia⁵⁹ la domanda di Autorizzazione Unica.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: in questi casi, la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e gli esiti positivi della valutazione di incidenza dovranno essere acquisiti in conferenza di servizi. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Se, invece, in esito allo screening, emerge la necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, questa ultima ricomprende e sostituisce l'autorizzazione unica. In tal caso, le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 14 e 15 della L.R. n. 9/1999 integrata dal Codice Ambiente. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto.

A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi necessari per l'Autorizzazione Unica. La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette⁶⁰, deve essere assoggettato a VIA provinciale.

4.2.3. Impianti fotovoltaici integrato o parzialmente integrato ¹⁵

Per la realizzazione degli impianti fotovoltaici "parzialmente integrati" e con "integrazione architettonica", ovvero aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 31/2002 vigenti; e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi - qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto – si rinvia espressamente alla disciplina comunale⁶¹

Nel caso di impianti fotovoltaici "parzialmente integrati" e con "integrazione architettonica" che non rispettano quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, il regime autorizzativo prevede l'Autorizzazione Unica Provinciale ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03 per potenze superiori ai 20 kW, oppure la DIA (di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 31/2002 vigenti) nel caso di Potenze inferiori ai 20 kW.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DM 19/02/2007, qualora per l'impianto fotovoltaico sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato (es. permesso costruire), l'acquisizione di tale provvedimento sostituisce il procedimento di autorizzazione unica. Pertanto nel caso in cui, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto fotovoltaico, sia necessaria l'acquisizione di una sola autorizzazione/parere (es. autorizzazione del Comune) questa sostituisce l'Autorizzazione Unica Provinciale.

Il proponente dovrà inviare comunicazione scritta all'Ufficio Energia corredata degli elementi contenuti in seguito indicati.

⁵⁹ ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 26/2004

⁶⁰ come definite dalla L. n. 394/1991 e dalla L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000

⁶¹ fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 192/2005 nel testo vigente, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008. Ai sensi di detta ultima norma, fino all'emanazione di apposita normativa regionale, tali impianti sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti neppure alla disciplina della denuncia di inizio attività, ma per i quali, se conformi, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune; ai sensi della L.R. n. 31/02, tuttavia, la manutenzione ordinaria è un'attività libera e, dunque, non necessita neppure di comunicazione preventiva

Gli impianti idroelettrici di potenza inferiore ai 100 KW non insistenti (anche parzialmente) in aree protette sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività.
Dove necessario, ai sensi della D.G.R. 1191/07 dovranno essere effettuate le procedure di valutazione d'incidenza.

5. Impianti idroelettrici superiore a 100 kW


Se, in esito allo screening, è escluso l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, il proponente presenta all'U.O. Energia della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario le procedure di valutazione d'incidenza: la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e gli esiti positivi della valutazione di incidenza dovranno essere acquisiti in conferenza di servizi. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Se, invece, in esito allo screening, emerge la necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, questa ultima ricomprende e sostituisce l'autorizzazione unica. In tal caso, le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 14 e 15 della L.R. n. 9/1999 integrata dal Codice Ambiente. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2, necessari per l'Autorizzazione Unica. La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nel caso in cui il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, deve essere in ogni caso assoggettato a VIA regionale, che ricomprende e sostituisce L'autorizzazione Unica. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di VIA. A tal fine, la documentazione allegata dal proponente alla domanda di VIA dovrà essere corredata anche degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2.

La VIA comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, oppure deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.



6. Impianti Biomassa.

6.1 Impianti biomassa con potenza compresa tra i 50 MW e 300MW.

Gli impianti a biomasse di potenza termica compresa tra 50 MW e 300 MW sono di competenza regionale per quanto riguarda la VIA e l'Autorizzazione Unica, mentre sono di competenza provinciale - nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento unico regionale - il rilascio dell'AIA⁶², dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotto⁶³, dell'autorizzazione deposito oli minerali⁶⁴, del parere su Variante al PRG /PSC⁶⁵, il prestare Intesa per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ai sensi della L.R. n. 26/04⁶⁶, il rilascio del parere entro la procedura di VIA⁶⁷, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁶⁸, dell'autorizzazione agli scarichi idrici che non recapitano in reti fognarie⁶⁹.

6.2 Impianti Biomassa cogenerativi con potenza inferiore a 1000 KWE

Nel caso di impianti alimentati a Biomassa di classificabili come micro-generazione⁷⁰ (P< 50 kWe) e piccola cogenerazione⁷¹ (P< 1 MWe) si stabilisce ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della Legge 99/2009 quanto segue:

- sono assoggettati sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili;
- sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Ricorrendone i presupposti ai sensi della D.G.R. n. 1191/07, devono essere effettuate le procedure di valutazione d'incidenza.

Per gli impianti a biomasse (che utilizzano processi di combustione, di gassificazione, di pirolisi, di digestione anaerobica, per la produzione di energia elettrica, o per impianti cogenerativi) di potenza termica inferiore a **200 kW (250 kW per Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)**, le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso

⁶² ai sensi della L.R. n. 21/2004

⁶³ ai sensi della L.R. n. 10/93

⁶⁴ ai sensi della L. n. 239/04, del D.P.R. n. 420/94 e della L.R. n. 26/04

⁶⁵ ai sensi della L.R. n. 20/2000

⁶⁶ art. 2, comma 1, lett. J

⁶⁷ ai sensi della L.R. n. 9/99 nel testo vigente


⁶⁸ ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente e della L.R. n. 3/99

⁶⁹ ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente

⁷⁰ articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20

⁷¹ articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20

Impianti biomassa non cogenerativi con potenza inferiore a 200/250 KWT



La realizzazione e l'esercizio di tali impianti sono soggetti unicamente a denuncia di inizio attività (DIA)⁷². Ricorrendone i presupposti, ai sensi della D.G.R. n. 1191/07 deve essere effettuata la Valutazione d'Incidenza.


Si precisa che gli impianti che sfruttano energia da biomasse possono essere alimentati con diversi combustibili (biomasse legnose, biogas, biocombustibili liquidi ecc.); possono, inoltre, produrre solo calore o anche energia elettrica e possono essere utilizzati a fini sia domestici, sia industriali. Esistono, quindi, casistiche autorizzative molto diverse, a seconda delle tipologie di biomasse impiegate (ligneo-cellulosiche, amidacee-zuccherine, oleaginose, rifiuti: scarti zootecnica, fanghi, ecc.), dei processi di conversione energetica utilizzati e delle taglie dimensionali dell'impianto.

La complessità del processo autorizzativo aumenta in presenza di biomasse considerate rifiuti. Gli impianti che utilizzano rifiuti in ingresso ricadono, infatti, nell'attività di recupero energetico R162 e devono essere autorizzati anche ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 nel testo vigente. Gli impianti alimentati con potenzialità maggiori di 100 t/giorno di rifiuti rientrano nell'allegato A2 della L.R. n. 9/99 e sono, quindi, assoggettati a VIA, mentre sono assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale gli impianti per la gestione dei rifiuti inclusi nell'allegato I del D. Lgs. n. 59/2005.

6.3. Impianti Biomassa tra i 1000 kW e i 50 MWT

⁷² ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 31/2002

Per gli impianti a biomasse (che utilizzano processi di combustione, di gassificazione, di pirolisi, di digestione anaerobica, per la produzione di energia elettrica, o per impianti cogenerativi) di potenza termica compresa tra 200 kW e 50MW (250 kW per Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) le procedure sono rappresentate nel seguente diagramma di flusso:



In particolare, se l'impianto (in quanto tale e le relative opere connesse) non ricade (anche parzialmente) all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, il progetto è soggetto ad Autorizzazione Unica⁷³ rilasciata dalla Provincia secondo la disciplina di cui al paragrafo 4.

La domanda, indirizzata all'Ufficio Energia della Provincia Rimini, dovrà essere corredata degli elementi contenuti nel presente documento.

Per la ricognizione degli enti e/o associazioni e/o organizzazioni ritenuti titolari di permessi, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, necessari per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e da esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi.

L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione contiene gli elementi di cui alla DGR n. 1191/07 e la conferenza dei servizi deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Qualora il progetto ricada anche parzialmente all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, il procedimento è diverso a seconda della potenza termica dell'impianto:

- per potenze termiche superiori a 25 MW, l'impianto deve essere assoggettato alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, che ricomprende e sostituisce l'Autorizzazione Unica⁵⁶: le procedure di deposito, di pubblicizzazione e di partecipazione sono

⁷³ ai sensi dell' art. 16, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 26/2004

disciplinate dalla L.R. n. 9/1999 integrata dal codice ambiente⁵⁷. Il responsabile del procedimento di VIA deve assicurare che la procedura per il rilascio di Autorizzazione Unica sia coordinata nell'ambito della procedura di valutazione di impatto.

▪ per potenze termiche inferiori a 25 MW, l'impianto deve essere assoggettato ad Autorizzazione Unica provinciale, su domanda, corredata degli elementi contenuti nelle Tabelle 14.1 e 14.2., presentata all'Ufficio energia.

Per gli effetti e le modalità di espletamento del procedimento di autorizzazione unica si rimanda al precedente paragrafo 3. L'autorizzazione unica comprende, ove necessario, le procedure di valutazione d'incidenza: la documentazione allegata alla domanda contiene gli elementi di cui alla D.G.R. n. 1191/07 e la conferenza dei servizi deve dare atto degli esiti positivi della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

6.3 Requisiti

In base a quanto stabilito dalla Legge 99/2009 art 42 che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto

Il proponente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

6.4. Procedura di Verifica (Screening), VIA e Valutazione di Incidenza

Nel caso di impianti per i quali occorre attivare lo screening volto a verificare l'assoggettabilità alla procedura di VIA⁷⁴, il proponente trasmette il progetto preliminare e la relazione di screening all'ufficio VIA della provincia.

Quando l'esito dello screening esclude la necessità di assoggettare il progetto a VIA, il proponente invia la domanda di autorizzazione unica all'Ufficio Energia della Provincia di Rimini e dalla protocollazione in entrata della domanda³³ decorre il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento unico. Qualora, invece, in esito allo screening occorra attivare la VIA, l'autorizzazione unica viene rilasciata nell'ambito del procedimento di VIA e la valutazione di impatto positiva avrà anche valore di autorizzazione unica: in detta procedura è, altresì, garantita la possibilità di variare gli strumenti urbanistici assicurando l'espletamento della opportuna fase di evidenza pubblica.

Nel caso di impianti assoggettati a VIA di competenza statale o regionale, la conferenza dei servizi indetta nell'ambito del procedimento unico esprime le proprie valutazioni solo dopo avere acquisito agli atti la VIA positiva.

Nel caso di impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima è rilasciata nell'ambito del procedimento unico.

Qualora, infine, il progetto ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, l'autorizzazione unica comprende la valutazione di incidenza; lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui l'impianto sia assoggettato a VIA che, pertanto, ricomprende la valutazione di incidenza.

⁷⁴ ai sensi degli artt. 4, 9 e 10 della L.R. 9/99 integrata con il Codice Ambiente vigente

ALLEGATO 1 ELENCO AUTORIZZAZIONI PARERI

ENTE	TEMA	VINCOLO	PARERE/PROVV	RIF. NORM	ESENZIONI	
PROVINCIA	AMBIENTE	ARIA SUOLO PIANIFICAZIONE ENERGETICA SCARICHI RIFIUTI	PARERI AUTORIZZAZIONI	D.LGS 152/2006	ASSENZA DI IMPIANTI DA AUTORIZZARE	
	DIFESA DEL SUOLO	IDROGEOLOGICO ALVEO/FIUMI	VINCOLO IDROGEOLOGICO	AUTORIZZAZIONE	ASSENZA DI VINCOLO	
	URBANISTICA	PAESAGGIO CONFORMITÀ PTCP	NULLA OSTA PAESAGGISTICO NULLA OSTA URBANISTICO		ASSENZA DI VINCOLI	
	VIABILITÀ	<i>INTEREFERENZE CON VIABILITÀ PROVINCIALE</i>		<i>PARERE</i>		
	VIA	<i>IMPATTO AMBIENTALE</i>	<i>PRODUZIONE INDUSTRIALE</i>	<i>PRONUNCIA</i>	<i>LR 9/99</i>	<i>SOTTO LE SOGLIE DIA</i>
	AGRICOLTURA	<i>BIOMASSA</i>	<i>FILIERA BIOMASSA</i>	<i>PARERE</i>		

COMUNE	EDILIZIA/COSTRUZIONI		VARIANTE URBANISTICA	PERMESSO DI COSTRUIRE	
	RUMORE		CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	NOP/NOA	
REGIONE	PAESAGGIO	PAESAGGIO		NULLA OSTA PAESAGGISTICO	NO VINCOLO
	VIA	VIA	PRODUZIONE INDUSTRIALE	PRONUNCIA	LR 9/99 SOTTO LE SOGLIE DIA
	FORESTE	BIOMASSA FORESTALE			
	ENERGIA				
	UFFICIO DELLE DOGANE	FISCO	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA		ART. 52 DEL D.LGS 504/95 IMPIANTI <200
	USL	SANITARI RUMORE		PARERE	
	ARPA	INQ. ELETTROMAGNETICO ARIA RIFIUTI		PARERE TECNICO	
	COMITATO TECNICO AUTORITÀ DI BACINO	PIANO DI BACINO	INTERFERENZE CON FIUMI	PARERE TECNICO	
	MINISTERO BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	PAESAGGIO		PARERE	ASSENZA VINCOLO PAESAGGISTICO

<i>SOPRAINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI</i>				
<i>COMUNITÀ MONTANA</i>	<i>IDROGEOLOGICO</i>	<i>IDROGEOLOGICO</i>	<i>AUTORIZZAZIONE</i>	<i>ASSENZA VINCOLO</i>
<i>CORPO FORESTALE</i>				
<i>VIGLI DEL FUOCO</i>				
<i>AUTORITÀ PORTUALE</i>				
<i>ENAC</i>	<i>INTERFERENZA VOLI</i>		<i>NULLA OSTA</i>	<i>ASSENZA VINCOLO AEREOPORTO</i>
<i>ENAV</i>	<i>INTERFERENZA CON COMUNICAZIONI</i>		<i>NULLA OSTA</i>	
<i>FORZE ARMATE</i>	<i>VOLI A BASSA QUOTA</i>	<i>EOLICO, TRALICCI, OSTACOLI</i>	<i>NULLA OSTA</i>	
<i>PROTEZIONE CIVILE</i>	<i>VOLI A BASSA QUOTA</i>	<i>EOLICO, TRALICCI, OSTACOLI</i>	<i>NULLA OSTA</i>	
<i>ANAS</i>	<i>INTERFERENZE CON VIABILITÀ</i>		<i>NULLA OSTA</i>	
<i>DEMANIO</i>				
<i>CONSORZIO DI BONIFICA</i>				
<i>HERA-GAS RIMINI</i>	<i>INTERFERENZA CON INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE</i>		<i>NULLA OSTA</i>	
<i>HERA-ATO</i>	<i>SCARICHI IN FOGNATURA</i>			
<i>SOCIETÀ AUTORSTRADE</i>				
<i>RFI</i>				

<i>TERNA/ENEL DISTRIBUZIONE</i>	<i>MODALITÀ DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA INTERFERENZE</i>	<i>CONNESSIONE ALLA RETE</i>	<i>STMG</i>
<i>MINISTERO COMUNICAZIONI</i>	<i>REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE</i>		<i>NULLA OSTA</i>

ALLEGATO 2

SCHEDA GENERALE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DATI GENERALI

(Le schede che seguono hanno principalmente un valore indicativo e una diversa articolazione della domanda non pregiudicano l'esame della domanda stessa)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE: Denominazione Società, Codice fiscale Società; visura camerale

SEDE LEGALE Comune Provincia, Località (CAP), telefono Fax, Indirizzo, e-mail, Sito web

LEGALE RAPPRESENTANTE Nome, Cognome, residenza, indirizzo, telefono, fax, e-mail

REFERENTE Nome Cognome, residenza, indirizzo, telefono, fax, e-mail

LOCALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO Comune Provincia, Località (CAP) ,Telefono, Fax, Indirizzo, ricevuta di versamento relativa degli oneri istruttori a favore di Provincia di Rimini

SCHEDA 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Corografia intervento scala 1:5000 CTR
Inquadramento Programmatico

SCHEDA 2 – REQUISITI PROPONENTE

Documentazione attestante i requisiti per la presentazione della domanda.

SCHEDA 3 - TABELLA ELENCO AUTORIZZAZIONI PARERI E NULLA OSTA

Autorizzazione parere	Rif. Normativo	ENTE	SI/NO
AIA	decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva	provincia	

	96/61/CE		
VIA	LR 9/99 D.Lgs. 152/06	provincia regione	
autorizzazione rifiuti	DLgs 152/06 artt. 208, 210	provincia ARPA AUSL	
autorizzazione scarichi idrici	DLgs 152/06 art 124	provincia COMUNE ARPA AUSL	
autorizzazione emissione in atmosfera	DLgs 152/06 art 269	provincia ARPA USL	
nulla osta idrogeologico	R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267	provincia COMUNITA' MONTANE	
CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICA		REGIONE Servizio Tecnico di Bacino 'Conca Marecchia' Autorità di Bacino	
permesso di costruire/ DIA	DPR 380 del 2001 L.R. 31/2002	comune ARPA AUSL	
nulla osta sismico	L.64/74 e D.M.16/01/1996	Servizio Tecnico di Bacino 'Conca Marecchia'	

conformità progetto prevenzione incendi	all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37	Comando Provinciale VV.FF.	
nulla osta forze armate servitù militari volo bassa quota		Forze armate	
nulla osta per la sicurezza del volo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327	ENAC ENAV	
IMPATTO ACUSTICO	L. n. 447/1995 L.R. n. 15/2001	COMUNE ARPA AUSL	
Autorizzazione elettrodotto	Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93	PROVINCIA ARPA AUSL Sovrintendenza beni archeologici Ministero delle comunicazioni- Ispettorato territoriale Emilia-Romagna Autorità militari (Ministero Difesa, Aeronautica Militare, Marina Militare, Corpo Forestale, ecc)	
NULLA OSTA PAESAGGISTICO	L.R. 3/99 D. Lgs. 42/2004	REGIONE COMUNE Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza beni architettonici e paesaggio	

nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni	Art. 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003	Ministero dello sviluppo economico	
all'attraversamento e all'uso delle strade	Codice della Strada	ANAS Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Nulla osta idraulico Pareri su autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto ex L.R. 10/93; Interferenza rete canali bonifica ex L. 368/1904	L.R. 10/93 L. 368/1904	CONSORZIO BONIFICA PROVINCIA RIMINI	
Nulla osta di competenza allacciamento rete e risoluzione interferenze		GSE, TERNA, ENEL	
Valutazione di Incidenza VINCA	D.P.R. 357/97 e D.G.R. 1191/07	REGIONE Servizio Parchi e Risorse Forestali	
Concessione per l'utilizzo di aree demaniali	Ex T.U. 523/1904	STB	
Parere di conformità al PSAI		ADB	
Nulla osta di competenza risoluzione interferenze		TELECOM	

SCHEDA 4 - CAPACITA' ECONOMICA;

b) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente. Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a. idonee dichiarazioni bancarie;

b. bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

Il proponente deve disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata.

SCHEDA 5 - PROGETTO DEFINITIVO;

Progetto definitivo dell'impianto redatto a norma del D.Lgs 163/2006 (nr. 2 copie cartacee e nr. 1 copia su supporto informatico, quest'ultimo comprensivo di file riportante la posizione spaziale delle parti d'impianto, in formato compatibile per il corretto inserimento del progetto in ambiente GIS) comprensivo di crono programma

- Relazione tecnica contenente:
- descrizione delle caratteristiche della fonte energetica utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento della fonte stessa;
- relazione descrittiva dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
- analisi illustrativa della sostenibilità ambientale ed energetica dell'intervento;
- analisi volta a stimare, in generale, le possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
- gli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti o costruzione di strade di accesso all'impianto;
- stato del sito
- Progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse (viabilità, infrastrutture energetiche, aree di cantiere, trasporto materiale, ecc) con localizzazione di esse su cartografia di scala adeguata
- descrizione dello stato dei luoghi ante e post opera;
- layout impianto;
- planimetria aree di stoccaggio materie prime;
- planimetria rete idrica;
- planimetria dei punti emissione;
- progetto preliminare di connessione alla rete elettrica;
- planimetria aree di stoccaggio rifiuti;
- schema a blocchi del bilancio energetico;
- progetto di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, con stima dei lavori;
- piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività, le modalità di dismissione e smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi²;
- Descrivere: materie prime utilizzate nell'intero impianto, tipo di materia prima, denominazione impianto dove viene utilizzata, quantità annua, stato fisico, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, modalità di trattamento.
- Descrivere: logistica di approvvigionamento delle materie utilizzate nel processo produttivo, modalità di trasporto, frequenza dei movimenti.
- Potenza impianto e Produzione Energetica secondo Tabella A
- Specificare: Energia Elettrica ed Energia Termica prodotta e/o recuperata, Unità di produzione, Funzionamento ore/anno, Fonte di energia rinnovabile utilizzata, Quota dell'energia prodotta ceduta a terzi...
- Specificare: le caratteristiche delle unità di produzione di energia (Costruttore, Modello, Anno di costruzione, Tipo di macchina, Tipo di generatore, Rendimento (%), Temperatura camera di combustione...)
- Descrivere: impianto/fase di utilizzo di energia, quantità di energia elettrica energia termica consumata (MWh/anno).
- copia dell'estratto dell'atto societario da cui si deduce il nominativo del legale rappresentante della società;
- documentazione attestante la proprietà delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse o atto/i comprovante/i la cessione delle aree o atto di servitù;
- atto di impegno;

SCHEDA 6 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI

- Certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e la presenza di eventuali vincoli (aree protette ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 10/03, aree di cui alla Legge 365/2000, aree di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, aree con vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs 42/04 e della l.r. n. 23/90, ecc);
- inquadramento territoriale in scala adeguata dalla quale si ricavi anche l'ambito territoriale amministrativo (limiti comunali, provinciali, regionali);
- estratto topografico;
- stralcio PRG, PRT, PTCP;
- estratto catastale;
- certificato di destinazione urbanistica;
- certificato comunale attestante i vincoli esistenti;
- Attestato conformità urbanistica;
- tavole riportanti il quadro dei vincoli in scala 1: 25.000:
- zone sismiche
- vincolo idrogeologico e forestale
- aree protette, SIC, ZPS
- piano regionale paesistico
- PAI (piano di assetto idrogeologico)
- PSDA (piano stralcio di difesa alluvioni)

SCHEDA 7 - CONNESSIONE LINEE ELETTRICHE

La normativa da prendere come riferimento è la L.R. 10/93 e s.m.i..

Se la nuova linea MT descritta nel progetto di ampliamento è inferiore a 500 mt necessita non di autorizzazione ma di semplice comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 2 comma 5 della LR 10/93. Alla comunicazione da inviare alla Provincia e al Comune 30 gg prima dell'inizio lavori deve essere allegato il parere di ARPA e nulla osta alla costruzione di conduttore di energia elettrica – D.Lgs 259/03art.95.

Se la nuova linea elettrica descritta nel progetto è superiore a 500mt, deve essere autorizzata ai sensi della L.R. 10/93. Progetto di connessione alla rete elettrica e di tutte le opere connesse necessarie all'esercizio dell'impianto;

Copia della domanda di connessione alla rete elettrica redatta ai sensi della delibera [delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 allegato A](#) ed indirizzata ad ENEL Distribuzione per potenze inferiori ai 10 MW ed a TERNA SpA per potenze superiori ai 10 MW. Copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo per la richiesta di domanda di connessione.

Per connessioni in bassa e media tensione copia del preventivo e soluzione tecnica con indicazione del punto di connessione alla rete fornito dalla impresa distributrice (Enel Distribuzione o Terna)

Per connessioni in alta ed altissima tensione (potenze in immissione superiori a 6000 kW) copia della: **STMG - soluzione tecnica minima generale.**

Va presentata la documentazione prescritta per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete nazionale (ex l.r. 17/2000: Relazione e grafici sugli impianti d'utenza per la connessione alla RTN; Relazione sui campi elettromagnetici; Relazione sul contenimento del rischio di elettrocuzione; piano particellare d'esproprio);

SCHEDA 8 - IMPATTO ACUSTICO

- Relazione sull'impatto acustico;
- documento di previsione impatto acustico;

SCHEDA 9 - RELAZIONE PAESAGGISTICA

Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 e le valutazioni che devono essere espresse dal Comune in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere proposte, e dalla Soprintendenza in sede dell'attività di verifica di cui al comma 3 dell'art.159 simulazione fotografica.

SCHEDA 10 - CICLO DELLE ACQUE

- Descrivere: approvvigionamento idrico dell'impianto, fonte, volume acqua totale annuo, destinazione nel processo produttivo, eventuali trattamenti dell'acqua in ingresso...
- Inquadramento degli scarichi idrici: tipologia, recettore, modalità di scarico, durata, volume scaricato...
- Acque meteoriche: eventuale convogliamento e/o trattamento.
- Sistemi di trattamento e controllo delle acque reflue.
- Fare riferimento alla modulistica specifica reperibile nel sito della Provincia di Rimini

SCHEDA 11 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riportare: quadro riassuntivo delle emissioni comprese le emissioni poco significative, le emissioni diffuse, punti di emissione, provenienza, descrizione, sistemi di abbattimento.

Fare riferimento alla modulistica specifica reperibile nel sito della Provincia di Rimini.

SCHEDA 12 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Descrivere: Codice CER dei rifiuti prodotti, descrizione del rifiuto, impianti/fasi di provenienza, stato fisico, quantità annua prodotta, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, destinazione.

Fare riferimento alla modulistica specifica reperibile nel sito della Provincia di Rimini

SCHEDA 13 - RIPRISTINO DEL SITO (COMMA 4 DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/03)

Descrivere: interventi proposti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, descrizione dell'intervento, finalità, tempi di attuazione, eventuali altri interventi migliorativi.

SCHEDA 14 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Riportare il piano di monitoraggio e controllo proposto anche in riferimento a quanto indicato/richiesto dalle norme di settore specifiche e dalle MTD di settore.

CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO

Descrivere: Modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio: fasi di avvio e arresto dell'impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti ed emergenze, arresto definitivo dell'impianto.

Impianto a Biomassa

- Descrizione della tipologia di impianto utilizzato per la conversione energetica delle biomasse in relazione al materiale da convertire ed alla potenzialità.
- Studio dettagliato sulla localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa; studio, basato su indagini dirette, volto a minimizzare i costi relativi all'acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell'impianto; contratti preliminari di acquisto delle biomasse;
- Precisa descrizione della biomassa e della provenienza
- Indicazione della disponibilità di biomassa nei territori limitrofi (filiera corta) e nel bacino di utenza, distanza dall'impianto, eventuali intese per lo sviluppo di una filiera agro-energetica

- Indicazione dell'uso di biomassa forestale provenienti da territori per i quali siano previsti piani di assestamento forestale
- Identificazione della viabilità interessata al traffico indotto alla realizzazione dell'impianto ed alla sua attività: quantificazione numero veicoli/giorno e stima delle emissioni in atmosfera
- Motivazione del tipo di impianto selezionato rispetto alle alternative possibili
- Quantificazione dell'energia termica prodotta e modalità di utilizzo e fornitura. Verifica della possibilità e fattibilità tecnica ed economica di fornitura mediante teleriscaldamento ad utenze civili ed industriali limitrofe.

Bilancio dei Gas Serra:

- Relazione descrittiva contenente: le caratteristiche del combustibile utilizzato (provenienza, tipologia e quantità), la caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle sostanze inquinanti emesse in seguito alla combustione (analisi emissioni da impianti simili e con il medesimo combustibile), le modalità di abbattimento delle emissioni, altezza e tipologia dei camini, ecc. ;
- Stima degli Impatti Ambientali:
- Relazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico abilitato
- Relazione Impatto atmosferico (SCHEDE) con indicazione delle caratteristiche chimiche e fisiche delle emissioni, per ciascun punto di emissione vanno specificati i seguenti dati
- Identificazione del punto di emissione (coordinate Gauss Boaga Fuso Est)
- Parametri emissivi: temp. Fumi, portata volumetrica, altezza camino, velocità fumi, portate massiche inquinanti emessi
- Descrizione sistemi di abbattimento utilizzati
- Valutazione emissioni odorigene
- Studio modellistico sulla ricaduta delle emissioni nell'area di studio
- Emissione in atmosfera durante attività di cantiere
- Relazione Impatti sul suolo:
- rifiuti prodotti in attività di cantiere, manutenzione, esercizio e dismissione
- sorgenti potenziali di inquinamento del suolo e della falda (serbatoi)
- Relazione Impatto Paesaggistico
- Relazione Impatto Flora, fauna ed Ecosistemi
- Vincoli Esistenti
- Misure di monitoraggio e mitigazione impatti
- Relazione Impatto Inquinamento Elettromagnetico collegamenti alla rete elettrica

Impianti fotovoltaici

- Motivazione del tipo di impianto selezionato rispetto alle alternative possibili
- Bilancio dei Gas Serra
- Attestazione che i pannelli fotovoltaici utilizzati sono certificati da soggetti abilitati
- Nel caso di impianti a Terra
- Relazione geologica e verifiche di stabilità relative alle fondazioni dei pannelli fotovoltaici
- Nel caso di impianti su tetti
- Verifica di stabilità statica e sismica della struttura secondo le norme vigenti
- Misure di monitoraggio e mitigazione impatti
- Relazione Impatto Paesaggistico

Impianti eolici

- Identificazione della viabilità interessata al traffico indotto alla realizzazione dell'impianto ed alla sua attività: quantificazione numero veicoli/giorno e stima delle emissioni in atmosfera

- Motivazione del tipo di impianto selezionato rispetto alle alternative possibili
- Attestazione che gli aereogeneratori utilizzati sono certificati da soggetti abilitati
- Bilancio dei Gas Serra
- Studio sulle potenzialità anemologiche del sito selezionata e stima della produttività dell'impianto o parco eolico studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico- economica della fattibilità dell'iniziativa, che la Pubblica amministrazione si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività, di durata almeno annuale e attestato da enti certificatori, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento
- Relazione Geologica e verifica di stabilità relative alle fondazioni degli aereo generatori
- Stima degli Impatti Ambientali:
- Relazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico abilitato
- Relazione impatto sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi. Particolare riguardo all'impatto degli aereogeneratori con l'aviofauna. Nel caso in cui l'impianto ricada in aree SIC e ZPS è necessaria la Valutazione di Incidenza.
- Relazione Impatti sul suolo:
- rifiuti prodotti in attività di cantiere, manutenzione, esercizio e dismissione
- Relazione Impatto Paesaggistico
- Relazione Impatto Flora, fauna ed Ecosistemi
- Vincoli Esistenti
- Zone di Rispetto
- Misure di monitoraggio e mitigazione impatti
- Relazione Impatto Inquinamento Elettromagnetico collegamenti alla rete elettrica
- Documentazione VIA

Scheda Hydro: impianti idroelettrici

- Copia dell'atto di approvazione dello schema di disciplinare da parte dell'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione
- Motivazione del tipo di impianto selezionato rispetto alle alternative possibili
- Bilancio dei Gas Serra
- Produttività degli impianti
- Relazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico abilitato
- Documentazione VIA

ALLEGATO 3 MODULO DI PRESENTAZIONE ISTANZA

<p>PROVINCIA DI RIMINI</p>		<p>PROTOCOLLO GENERALE</p> <p>NUMERO.....</p>
<p>Servizio Area Vasta e Mobilità di Sistema</p> <p>Via D. Campana 64</p> <p>4700 Rimini</p> <p>Dirigente del Servizio:</p>	<p>Ufficio Energia</p> <p>Responsabile procedimento amministrativo:</p> <p>Dott. Alberto Rossini</p> <p>Tel. 0541/716224</p>	<p>Marca da bollo</p>

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

(<50MW)

- A fonti rinnovabili ai sensi Art. 12 D.Lgs.387/2003 e s.m.i.
- A fonti convenzionale ai sensi Art. 11 D.Lgs. 115/2008
- A fonte convenzionale ai sensi L. 59/1997 – D.P.R. 53/98 –

Il/La sottoscritto/a

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente

con sede legale nel Comune di _____ Prov.

località _____ via

_____ n° _____

C.A.P. _____, CF _____ P. IVA _____

tel. _____ fax _____

ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art.12 del

per l'avvio della procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un
impianto alimentato da fonte solare denominato

_____, con capacità di generazione di _____ MWe, da ubicarsi nel Comune di

_____ Prov. _____,
loc. _____
via _____ n° _____ CAP _____

Allega N. _____ copie cartacee, una per ogni Ente da convocare in Conferenza di servizi più una copia ad uso dell'Amministrazione Provinciale, ed una copia su supporto informatico della seguente documentazione:

- Progetto definitivo dell'intervento;
- Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;
- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;
- Elenco di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e/o gli atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione:
 - ◇ dell'impianto di generazione o degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione;
 - ◇ delle opere connesse;
 - ◇ delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.
- Istanze e documentazione necessarie al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o gli atti di assenso comunque denominati di cui all'elenco sopra citato;

DICHIARA

- che il contenuto del CD /DVD è il medesimo della documentazione consegnata in formato cartaceo;
- che è necessario convocare in Conferenza di Servizi i seguenti Enti:

SI IMPEGNA

Ad integrare il progetto con ulteriori copie, qualora fosse richiesto.

Data ___/___/_____

Timbro e firma del richiedente

Note:

Tutti gli elaborati progettuali devono essere firmati da tecnici abilitati secondo quanto previsto dalle specifiche legislazioni vigenti e dalle disposizioni sulle competenze professionali, in particolare gli elaborati relativi al progetto dell'impianto dovranno essere firmati da professionisti abilitati alla redazioni di progetti.

La Ditta è tenuta ad effettuare il versamento delle spese di istruttoria previste per il rilascio delle autorizzazioni, ai pareri ed ai nulla osta comunque denominati che si richiede siano rilasciati a seguito del procedimento unico, alle corrispondenti autorità competenti.